IT

TESTO consolidato

prodotto dal sistema CONSLEG

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1995R2805 — 01/06/2003

Pagine: 5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2805/95 DELLA COMMISSIONE**

del 5 dicembre 1995

che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2083/96 della Commissione del 30 ottobre 1996	L 279	23	31.10.1996
►**M2**	Regolamento (CE) n. 68/97 della Commissione del 16 gennaio 1997	L 14	51	17.1.1997
►**M3**	Regolamento (CE) n. 95/97 della Commissione del 21 gennaio 1997	L 19	10	22.1.1997
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1937/98 della Commissione dell'11 settembre 1998	L 252	3	12.9.1998
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2131/1999 della Commissione del 6 ottobre 1999	L 261	31	7.10.1999
►**M6**	Regolamento (CE) n. 569/2000 della Commissione del 16 marzo 2000	L 69	4	17.3.2000
►**M7**	Regolamento (CE) n. 1941/2000 della Commissione del 13 settembre 2000	L 232	22	14.9.2000
►**M8**	Regolamento (CE) n. 2440/2000 della Commissione del 3 novembre 2000	L 280	39	4.11.2000
►**M9**	Regolamento (CE) n. 1574/2002 della Commissione del 2 settembre 2002	L 235	10	3.9.2002
►**M10**	Regolamento (CE) n. 715/2003 della Commissione del 24 aprile 2003	L 104	13	25.4.2003
►**M11**	Regolamento (CE) n. 1175/2003 della Commissione del 1º luglio 2003	L 164	8	2.7.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 2 del 4.1.1996, pag. 30 (2805/95)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2805/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1995

che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 ([2]), in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nei limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato internazionale e i prezzi comunitari può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che occorre tener conto del costo dei prodotti considerati, degli aspetti economici delle esportazioni proposte e della necessità di evitare turbative del mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione;

considerando che l'articolo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round prevede impegni annui in materia di spese per le restituzioni all'esportazione; che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha previsto il rispetto di tali impegni attraverso il rilascio di titoli di esportazione; che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei tioli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo ([3]) prevede misure concrete per il rispetto dei suddetti impegni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86 ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/95 ([5]), ha fissato l'importo della restituzione applicabile a taluni prodotti per ettolitro e per grado alcolico; che è possibile stabilire il grado alcolico soltanto al momento dell'esportazione, nel quadro del certificato di analisi previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2730/95 ([7]); che di conseguenza non è possibile valutare le spese in materia di restituzioni

([1]) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
([2]) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
([3]) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
([4]) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.
([5]) GU n. L 59 del 17. 3. 1995, pag. 4.
([6]) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
([7]) GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 6.

▼B

all'esportazione in base ai titoli rilasciati e adottare quindi le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95;

considerando che è pertanto necessario fissare l'importo delle restituzioni all'esportazione con riferimento all'ettolitro per i vari tipi di prodotti del settore, indipendentemente dal grado alcolico; che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2137/93 e sopprimere alcuni paesi dall'elenco dei paesi che beneficiano di restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Il regolamento (CEE) n. 2137/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M11**

ALLEGATO

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
2009 69 11 9100	W01	Euro/hl	39,023
2009 69 19 9100	W01	Euro/hl	39,023
2009 69 51 9100	W01	Euro/hl	39,023
2009 69 71 9100	W01	Euro/hl	39,023
2204 30 92 9100	W01	Euro/hl	39,023
2204 30 94 9100	W01	Euro/hl	10,339
2204 30 96 9100	W01	Euro/hl	39,023
2204 30 98 9100	W01	Euro/hl	10,339
2204 21 79 9100	W02	Euro/hl	5,358
2204 21 79 9100	W03	Euro/hl	5,358
2204 21 80 9100	W02	Euro/hl	6,473
2204 21 80 9100	W03	Euro/hl	6,473
2204 21 83 9100	W02	Euro/hl	7,317
2204 21 83 9100	W03	Euro/hl	7,317
2204 21 84 9100	W02	Euro/hl	8,842
2204 21 84 9100	W03	Euro/hl	8,842
2204 21 79 9200	W02	Euro/hl	6,271
2204 21 79 9200	W03	Euro/hl	6,271
2204 21 80 9200	W02	Euro/hl	7,578
2204 21 80 9200	W03	Euro/hl	7,578
2204 21 79 9910	W02 et W03	Euro/hl	3,771
2204 21 94 9910	W02 et W03	Euro/hl	14,250
2204 21 98 9910	W02 et W03	Euro/hl	14,250
2204 29 62 9100	W02	Euro/hl	5,358
2204 29 62 9100	W03	Euro/hl	5,358
2204 29 64 9100	W02	Euro/hl	5,358
2204 29 64 9100	W03	Euro/hl	5,358
2204 29 65 9100	W02	Euro/hl	5,358
2204 29 65 9100	W03	Euro/hl	5,358
2204 29 71 9100	W02	Euro/hl	6,473
2204 29 71 9100	W03	Euro/hl	6,473

▼**M11**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
2204 29 72 9100	W02	Euro/hl	6,473
2204 29 72 9100	W03	Euro/hl	6,473
2204 29 75 9100	W02	Euro/hl	6,473
2204 29 75 9100	W03	Euro/hl	6,473
2204 29 62 9200	W02	Euro/hl	6,271
2204 29 62 9200	W03	Euro/hl	6,271
2204 29 64 9200	W02	Euro/hl	6,271
2204 29 64 9200	W03	Euro/hl	6,271
2204 29 65 9200	W02	Euro/hl	6,271
2204 29 65 9200	W03	Euro/hl	6,271
2204 29 71 9200	W02	Euro/hl	7,578
2204 29 71 9200	W03	Euro/hl	7,578
2204 29 72 9200	W02	Euro/hl	7,578
2204 29 72 9200	W03	Euro/hl	7,578
2204 29 75 9200	W02	Euro/hl	7,578
2204 29 75 9200	W03	Euro/hl	7,578
2204 29 83 9100	W02	Euro/hl	7,317
2204 29 83 9100	W03	Euro/hl	7,317
2204 29 84 9100	W02	Euro/hl	8,842
2204 29 84 9100	W03	Euro/hl	8,842
2204 29 62 9910	W02 et W03	Euro/hl	3,771
2204 29 64 9910	W02 et W03	Euro/hl	3,771
2204 29 65 9910	W02 et W03	Euro/hl	3,771
2204 29 94 9910	W02 et W03	Euro/hl	14,250
2204 29 98 9910	W02 et W03	Euro/hl	14,250

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

W01: Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea equatoriale.

W02: Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

W03: Tutte le destinazioni, ad eccezione di Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Israele, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca.